

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2022

107/2022/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LE VALUTAZIONI QUANTITATIVE, RELATIVE AL BIENNIO 2020-2021, PREVISTE DAL MECCANISMO INCENTIVANTE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI AL TITOLO 7 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 917/2017/R/IDR (RQTI)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1196^a riunione del 15 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014) 177 del 19 marzo 2014, relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce»;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che

lo compongono” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito MTI-2);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato -RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 562/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato -RQTI. Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 748/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, recante “Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: deliberazione 2/2022/A);

- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 69/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui al titolo XIII dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 69/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2022, 98/2022/R/IDR, recante “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) avviato con deliberazione dell’Autorità 46/2020/R/IDR” (di seguito: deliberazione 98/2022/R/IDR);
- la determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori*”;
- l’articolo 2, comma 12, della citata legge 481/95, dispone che l’Autorità:
 - “*stabilisce e aggiorna (...) la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse*” (lett. e);
 - “*controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell’utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio (...)*” (lett. g);

- *“emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente” (lett. h);*
- *“pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza” (lett. l);*
- *“verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uso acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari” (lett. n);*
- *“controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti (...) una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto” (lett. o);*
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, alla lett. a), che l'Autorità:
 - *“definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”;*
 - ai fini di quanto indicato nel precedente alinea, *“prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento”;*
 - *“determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti (...)”.*

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR - a seguito di un ampio processo partecipativo nell'ambito del quale sono stati, tra l'altro, adottati i documenti per la consultazione 562/2017/R/IDR e 748/2017/R/IDR - l'Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l'identificazione di stimoli corretti ed efficaci per

promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell'implementazione;

- la regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori composto da:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; in una prima fase di applicazione l'Autorità ha introdotto i seguenti macro-indicatori:
 - i. macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" (cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari (individuate dal rapporto tra perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto), sia delle perdite percentuali (come rapporto tra perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto);
 - ii. macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio" (cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue (ciascuna pesata per il numero di utenti finali, anche indiretti, interessati dalla interruzione stessa) e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore; l'attivazione di detto macro-indicatore ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020);
 - iii. macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata" (cui è associato l'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multistadio, tenendo conto: i) dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità; ii) del tasso di campioni da controlli interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;
 - iv. macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - anch'esso secondo una logica multistadio - considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura; ii) l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;
 - v. macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" (cui è

associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;

- vi. macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata;
- c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- per ciascuno dei citati macro-indicatori l'Autorità ha individuato obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento, questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate, ed ha previsto – al comma 4.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR – che, in prima applicazione, i richiamati obiettivi siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
- peraltro, in ragione della presenza di situazioni peculiari rinvenibili nei territori di pertinenza (in particolare in considerazione dei processi di aggregazione delle gestioni e delle connesse tempistiche necessarie a garantire la progressiva uniformità dei livelli di qualità sull'intero territorio gestito), la richiamata deliberazione 917/2017/R/IDR ha previsto la possibilità di una applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, basata sulla presentazione di specifiche e motivate istanze da parte dell'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente;
- con riguardo poi alla validazione dei dati tecnici, l'Autorità ha previsto che gli Enti di governo dell'ambito:
 - validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua (comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR);
 - in esito alle attività di cui al precedente alinea, comunichino annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica (comma 8.2 della medesima deliberazione).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l'Autorità, nell'ambito della RQTI, ha

introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, individuando:

- a) un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio - base, avanzata e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti *ex ante* (per almeno un macro-indicatore) alle classi a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (indicata come "Classe A");
 - b) un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell'efficienza e che preveda una attribuzione multistadio – base e avanzata - di incentivi agli operatori non appartenenti *ex ante* alle fasce a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza;
- i premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo di cui al punto precedente sono quantificati a partire dal 2020, sulla base delle *performance* realizzate in ciascuno dei due anni precedenti, individuando il metodo *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) quale metodologia per l'attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, idonea a valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, per gli stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle *performance*, per il solo stadio avanzato;
 - le modalità con cui è disciplinato il meccanismo di incentivazione – classificazione delle *performance*, articolazione delle graduatorie, attribuzione dei punteggi per l'applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione, determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono declinate, ai sensi del Titolo 7 della RQTI, rispetto a cinque Stadi di valutazione, di seguito riportati:
 - *Stadio I*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore;
 - *Stadio II*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione) in ragione di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all'obiettivo di miglioramento definito dall'Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore;
 - *Stadio III*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) agli operatori che risultino, *ex post*, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello status di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell'incremento di *performance* (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello status all'interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore;
 - *Stadio IV*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) ai tre operatori che risultino aver conseguito, *ex post*, i

miglioramenti più ampi (le *performance* peggiori) rispetto agli obiettivi fissati;

- *Stadio V*, caratterizzato da un livello di eccellenza di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A;
- l'erogazione del premio o l'applicazione della penalità per i livelli "avanzato" e di "eccellenza" (di cui agli *Stadi III, IV e V*), è subordinata all'elaborazione, da parte dell'Autorità, di una graduatoria annuale per ciascuno dei suddetti stadi, attribuendo a tutti i gestori ritenuti ammissibili al meccanismo di incentivazione, un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'articolo 27 della richiamata RQTI;
- alcuni dei parametri individuati dall'Autorità per la quantificazione e valorizzazione dei premi e delle penalità, ai sensi rispettivamente degli articoli 28 e 29 della RQTI, dipendono dalla numerosità e dalle *performance* dei soggetti ammissibili al meccanismo incentivante di ciascuno stadio, nello specifico:
 - con riferimento allo *Stadio I* e allo *Stadio II* rilevano:
 - il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio nonché il numero di gestori che non hanno raggiunto l'obiettivo di miglioramento/mantenimento per lo stadio S e per il macro-indicatore m ($N_{S,m}^{+a}$ e $N_{S,m}^{-a}$);
 - il valore massimo della distanza tra livelli effettivi e livelli obiettivo, per ciascun macro-indicatore ($MaxFail_m^a$);
 - con riferimento allo *Stadio III* e allo *Stadio IV* rilevano:
 - il parametro $rank_{S,m}^+$ che, per ciascuno stadio $S = \{III, IV\}$, e per ciascun macro-indicatore m risulta pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
 - i parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ che, rispettivamente nello *Stadio III* e nello *Stadio IV*, e per ogni macro-indicatore m , assumono valore 1 laddove il gestore si collochi in ultima posizione, valore 0,5 per la penultima posizione, 0,3 per la terz'ultima posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
 - con riferimento allo *Stadio V* rileva il parametro $rank_V^+$, che assume valore pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- le regole sopra richiamate sono state oggetto di un necessario adeguamento a seguito del manifestarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la

finalità di mitigarne gli effetti sull'equilibrio economico e finanziario delle gestioni del servizio idrico integrato e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essenziali. Nello specifico, con deliberazione 235/2020/R/IDR, l'Autorità ha introdotto elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità tecnica (nonché contrattuale), prevedendo che, per ciascuna gestione, in deroga a quanto previsto dai commi 2.5, 25.2 e 27.1 della RQTI, gli obiettivi di qualità tecnica relativi agli anni 2020 e 2021 siano valutati cumulativamente su base biennale e, conseguentemente, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell'anno 2022 con riferimento alle annualità 2020 e 2021, costituisce elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, per ciascuno dei macro-indicatori;

- la deliberazione 639/2021/R/IDR, allo scopo di sostenere il percorso di miglioramento già intrapreso, a garanzia della continuità e dell'affidabilità delle prestazioni erogate, e di mitigare gli effetti di possibili forme di discontinuità che potrebbero verificarsi nella fase di uscita dallo stato di emergenza da COVID-19, al comma 11.3 ha esteso alle annualità 2022 e 2023 gli elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle *performance* di qualità tecnica introdotti con la deliberazione 235/2020/R/IDR.

CONSIDERATO ANCHE CHE:

- nell'ambito delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità, per ciascun gestore, ha acquisito dai pertinenti Enti di governo dell'ambito la sintesi dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità tecnica per l'annualità 2019 e la conseguente indicazione degli obiettivi da conseguire per il biennio 2020-2021, anche tenuto conto dei già richiamati elementi di flessibilità introdotti dalla deliberazione 235/2020/R/IDR;
- nella deliberazione 580/2019/R/IDR - nell'ambito delle misure per il superamento del *Water Service Divide* - l'Autorità ha disposto, all'articolo 9, che, con riferimento ai soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, i soggetti competenti possano adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza (di cui all'articolo 31 dell'Allegato A alla medesima deliberazione), quale strumento per avviare (secondo regole semplificate e sulla base di un programma di impegni ben identificati) un percorso di recupero della qualità del servizio prevista dalla regolazione nazionale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), l'Autorità ha introdotto taluni strumenti incentivanti per il miglioramento della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura

e depurazione, prevedendo anche l'istituzione di una componente perequativa (UI2) - volta ad alimentare uno specifico Conto per la promozione della qualità (comma 33.1 del MTI-2) - successivamente quantificata, con la deliberazione 918/2017/R/IDR (comma 9.5), in 0,9 centesimi di euro/metro cubo (da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione);

- come da ultimo stabilito dal comma 36.3 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR (MTI-3), “la copertura dei premi relativi alla qualità [sia tecnica che contrattuale] avviene attraverso un meccanismo perequativo - gestito operativamente dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) - i cui oneri sono posti a carico del [citato] Conto per la promozione della qualità di cui all'articolo 33 del MTI-2, che raccoglie risorse utilizzabili per l'erogazione di fattori premiali sia agli operatori appartenenti *ex ante* alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (...), sia agli operatori non appartenenti *ex ante* alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (...);”
- con deliberazione 69/2022/R/IDR, l'Autorità ha rinviato a un successivo provvedimento la determinazione della quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità, per gli anni 2020 e 2021, di cui al meccanismo di incentivazione della qualità contrattuale ai sensi del Titolo XIII della RQSII, anche tenuto conto dell'applicazione del meccanismo incentivante delle qualità tecnica di cui al Titolo VII della RQTI prevista per il medesimo biennio.

RITENUTO CHE:

- in coerenza con le linee di intervento delineate dall'Autorità nel “Quadro Strategico 2022-2025”, Allegato A alla deliberazione 2/2022/A, sia necessario procedere all’*espletamento delle valutazioni quantitative previste per l'applicazione del (...) meccanismo incentivante*” della qualità tecnica;
- alla luce degli elementi di flessibilità per la valutazione delle *performance* di qualità tecnica per il biennio 2020-2021 (introdotti con deliberazione 235/2020/R/IDR), nonché tenuto conto della metodologia seguita ai fini della quantificazione dei premi e delle penalità di cui al Titolo 7 della RQTI relativamente al biennio 2018-2019 di prima applicazione del meccanismo incentivante (secondo quanto illustrato nella Nota metodologica di cui alla deliberazione 98/2022/R/IDR), sia necessario procedere alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica definiti per ciascuna gestione per il biennio 2020-2021, individuando i soggetti da valutare ai fini dell'assegnazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi* di valutazione *I* e *II*, nonché all'elaborazione delle graduatorie funzionali alla quantificazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi III, IV e V*;
- sia opportuno assicurare che gli effetti del meccanismo di incentivazione di cui al Titolo 7 della RQTI siano applicabili a tutti i soggetti che svolgono il servizio idrico integrato o ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, secondo

modalità tali da non fornire a talune gestioni incentivi distorti a non rivelare i livelli qualitativi di erogazione del servizio per non incorrere nelle penalità.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia dunque necessario avviare un procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 della RQTI;
- sia opportuno prevedere che:
 - nell'ambito del procedimento in parola, l'Ente di governo (in coerenza con quanto disposto dal comma 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR) sia tenuto a comunicare all'Autorità i dati di qualità tecnica relativi alle *performance* del pertinente gestore per il biennio 2020-2021 entro il 30 aprile 2022, secondo le specifiche modalità operative che verranno definite dall'Autorità;
 - il citato procedimento sia articolato in due fasi:
 - a) l'identificazione del *set* di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie per gli *Stadi III, IV e V* di cui all'articolo 26 della RQTI, nonché dell'attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli *Stadi*, per il biennio 2020-2021;
 - b) l'attribuzione delle penalità associate agli *Stadi I, II, III e IV* per tutte le gestioni che, non abbiano inviato entro il 30 aprile 2022 i dati e la documentazione necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica sottesi ai macro-indicatori ammessi al meccanismo di incentivazione, anche valutandone i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- nell'ambito della fase *sub a)* del procedimento in parola – con riferimento agli operatori che hanno inviato i dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica – sia, in particolare, opportuno, confermare:
 - l'esclusione dal meccanismo incentivante per le gestioni:
 - i. il cui Ente di governo dell'ambito non abbia validato i dati inviati;
 - ii. per le quali i dati relativi all'annualità 2019 - riferimento per la determinazione degli obiettivi 2020-2021– siano stati inviati in data successiva al 31 dicembre 2020;
 - l'esclusione dalle premialità per le gestioni:
 - i. il cui Ente di governo dell'ambito non abbia trasmesso gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente;
 - ii. che non abbiano proceduto a versare alla Csea la componente perequativa UI2 – volta ad alimentare il Conto per la promozione della qualità – istituita all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR (MTI-2);
 - iii. per le quali i dati e la documentazione inviati evidenzino

incompletezze, incongruenze o i cui dati non siano suffragati da evidenze documentali, con la precisazione che, laddove le criticità interessino il solo anno base, l'esclusione dalle premialità è riferita agli *Stadi* di valutazione *I, II e IV*;

- nell'ambito della fase *sub b)* del procedimento in parola, al fine di porre corretti incentivi al sollecito adempimento alla regolazione, le penali debbano essere calcolate assumendo che:
 - per gli *Stadi I e II*, nella formula di cui al comma 29.2 della RQTI, i parametri a $N_{S,m}^{-a}$ e $MaxFail_m^a$ siano i medesimi quantificati nella fase di cui al precedente punto 1, lettera a);
 - per gli *Stadi III e IV*, nella formula di cui al comma 29.3 della RQTI, il valore dei parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ sia posto pari a 1;
- sia opportuno escludere dall'applicazione delle penalità *sub b)*, i soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti competenti adottino le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 31 del MTI-3;
- nell'ambito della fase *sub b)* del procedimento in parola sia, infine, opportuno riservarsi - nei casi di perdurante inerzia nell'assolvere agli obblighi previsti dalla regolazione (sia in materia tariffaria che di qualità tecnica) - di proporre al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 20 luglio 2012;
- sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento la determinazione della quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità, per gli anni 2020 e 2021, di cui al meccanismo di incentivazione della qualità tecnica ai sensi del Titolo 7 della RQTI, anche tenuto conto dell'applicazione del meccanismo incentivante della qualità contrattuale di cui al Titolo XIII della RQSII prevista per il medesimo biennio

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI), articolato in due fasi:
 - a) l'identificazione del *set* di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie per gli *Stadi III, IV e V* di cui all'articolo 26, nonché dell'attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli *Stadi*, per il biennio 2020-2021;
 - b) l'attribuzione delle penalità associate agli *Stadi I, II, III e IV* per tutte le gestioni che non abbiano inviato, entro il termine di cui al successivo punto

- 2, i dati e la documentazione necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica sottesi ai macro-indicatori ammessi al meccanismo di incentivazione, anche valutandone i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Per tali gestioni le penalità vengono calcolate assumendo che:
- i. per gli *Stadi I e II*, nella formula di cui al comma 29.2 della RQTI, i parametri a $N_{S,m}^{-a}$ e $MaxFail_m^a$ sono i medesimi quantificati nella fase di cui al precedente punto 1, lettera a);
 - ii. per gli *Stadi III e IV*, nella formula di cui al comma 29.3 della RQTI, il valore dei parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ è posto pari a 1;
2. di prevedere che l'Ente di governo dell'ambito sia tenuto a comunicare all'Autorità i dati di qualità tecnica relativi alle *performance* del pertinente gestore per il biennio 2020-2021, entro il 30 aprile 2022, secondo le specifiche modalità operative che verranno definite dall'Autorità;
 3. nell'ambito della fase di cui al precedente punto 1, lett. a) – con riferimento agli operatori che hanno inviato i dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica – di confermare:
 - a) l'esclusione dal meccanismo incentivante per le gestioni:
 - i. il cui Ente di governo dell'ambito non abbia validato i dati inviati;
 - ii. per le quali i dati relativi all'annualità 2019 - riferimento per la determinazione degli obiettivi 2020-2021 – siano stati inviati in data successiva al 31 dicembre 2020;
 - b) l'esclusione dalle premialità per le gestioni:
 - i. il cui Ente di governo dell'ambito non abbia trasmesso gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente;
 - ii. che non abbiano proceduto a versare alla Csea la componente perequativa UI2 – volta ad alimentare il Conto per la promozione della qualità – istituita all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR (MTI-2);
 - iii. per le quali i dati e la documentazione inviati evidenzino incompletezze, incongruenze o i cui dati non siano suffragati da evidenze documentali, con la precisazione che, laddove le criticità interessino il solo anno base, l'esclusione dalle premialità è riferita ai soli *Stadi* di valutazione *I, II e IV*.
 4. di escludere dall'applicazione del precedente punto 1, lett. b), i soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti competenti adottino le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 31, dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR (MTI-3);
 5. nell'ambito della fase di cui al precedente punto 1, lett. b), di riservarsi - nei casi di perdurante inerzia nell'assolvere agli obblighi previsti dalla regolazione (sia in materia tariffaria che di qualità tecnica) - di proporre al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento, qualora ciò non comprometta la

- fruibilità del servizio da parte degli utenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 20 luglio 2012;
6. di rinviare a un successivo provvedimento la determinazione della quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità, per gli anni 2020 e 2021, di cui al meccanismo di incentivazione della qualità tecnica ai sensi del Titolo 7 della RQTI, anche tenuto conto dell'applicazione del meccanismo incentivante della qualità contrattuale di cui al Titolo XIII della RQSII prevista per il medesimo biennio;
 7. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di completamento del procedimento;
 8. di concludere il presente procedimento entro il 31 marzo 2023;
 9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini